

STATUTO AVIS COMUNALE PRAROSTINO

Statuto tipo dell'AVIS COMUNALE di PRAROSTINO

Sommario

ART. 1 - COSTITUZIONE - DENOMINAZIONE - SEDE	2
ART. 2 - SCOPI SOCIALI	2
ART.3 – ATTIVITÀ	2
ART. 4 – SOCI E VITA ASSOCIATIVA.....	3
ART. 5 - PERDITA DELLA QUALIFICA DI SOCIO	4
ART. 6 - ALBO COMUNALE DEI BENEMERITI	4
ART. 7 – ORGANI.....	4
ART. 8 - L'ASSEMBLEA COMUNALE DEGLI ASSOCIATI	4
ART.9 - COMPETENZE DELL'ASSEMBLEA COMUNALE DEGLI ASSOCIATI	5
ART. 10 - IL CONSIGLIO DIRETTIVO COMUNALE.....	6
ART.11 - IL PRESIDENTE	7
ART.12 – ADDETTO CONTABILE E DI BILANCIO	7
ART.13 – L'ORGANO DI CONTROLLO.....	7
ART.14 - PATRIMONIO.....	8
ART. 15 – RISORSE	8
ART. 16 - ESERCIZIO FINANZIARIO	9
ART. 17 – LIBRI DELL'ASSOCIAZIONE	9
ART.18 – CARICHE.....	9
ART.19 - ESTINZIONE O SCIoglimento	9
ART. 20 – RINVIO	10
Art. 21 - NORMA TRANSITORIA	10

Statuto tipo dell'AVIS COMUNALE di PRAROSTINO

1	ART. 1 - COSTITUZIONE - DENOMINAZIONE - SEDE
2	ART. 2 - SCOPI SOCIALI
3	ART. 3 - ATTIVITA
3	ART. 4 - SOCI E VITA ASSOCIATIVA
4	ART. 5 - PERIODI DELLA QUALIFICA DI SOCO
4	ART. 6 - ARGO COMUNALE DEI BENEFICENTI
4	ART. 7 - ORGANI
4	ART. 8 - L'ASSEMBLEA COMUNALE DEGLI ASSOCIATI
5	ART. 9 - COMPETENZE DELL'ASSEMBLEA COMUNALE DEGLI ASSOCIATI
6	ART. 10 - IL CONSIGLIO DIRETTIVO COMUNALE
7	ART. 11 - IL PRESIDENTE
7	ART. 12 - IL SEGRETARIO
7	ART. 13 - IL VERBALE
8	ART. 14 - IL RENDICONTO
8	ART. 15 - IL BILANCIO
8	ART. 16 - IL RENDICONTO FINANZIARIO
9	ART. 17 - IL RENDICONTO ASSOCIATIVO
9	ART. 18 - IL CAPORE
9	ART. 19 - ESTINZIONE O RIFORMA
10	ART. 20 - RINNO
10	ART. 21 - NORME TRANSITORIE



STATUTO AVIS COMUNALE PRAROSTINO

ART. 1 - COSTITUZIONE - DENOMINAZIONE - SEDE

- c.1** L'Associazione "Avis Comunale di Prarostino", Organizzazione di Volontariato OdV, è costituita tra coloro che donano volontariamente, gratuitamente, periodicamente e anonimamente il proprio sangue. L'acronimo OdV deve essere usato negli atti, nella corrispondenza e nelle comunicazioni al pubblico.
- c.2** L'Avis Comunale di Prarostino ha sede legale in Prarostino (TO) ed attualmente corrente in Piazza Libertà nr. 3 ed esplica la propria attività istituzionale esclusivamente nell'ambito del Comune di Prarostino (TO). Il trasferimento della sede associativa, nell'ambito dello stesso comune, non comporta modifica statutaria.
- c.3** L'Avis Comunale di Prarostino, che aderisce all'AVIS Nazionale, nonché all'Avis Regionale Piemonte, Provinciale di Torino, è dotata di piena autonomia giuridica, patrimoniale e processuale rispetto alle AVIS Nazionale, Provinciale e Regionale medesime.
- c.4** L'Associazione fa parte della Rete Associativa Nazionale (RAN) 'AVIS Nazionale – Rete Associativa Nazionale', ai sensi del Codice del Terzo Settore (D.lgs. n. 117/2017). La perdita della qualifica di socio della Rete Associativa per qualsiasi causa, anche a seguito di recesso, comporta per l'Associazione l'assoluto divieto di utilizzare la denominazione AVIS e l'obbligo di destinare il patrimonio con le modalità previste per il caso di scioglimento; in ogni caso, l'efficacia della perdita della qualifica decorre dall'effettiva devoluzione del patrimonio da parte dell'associazione.

ART. 2 - SCOPI SOCIALI

- c.1** L'Avis Comunale di Prarostino è un'associazione di volontariato, apartitica, aconfessionale, non lucrativa, che non ammette discriminazioni di genere, etnia, lingua, nazionalità, religione, ideologia politica; persegue esclusivamente finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, non ha fini di lucro.
- c.2** L'Avis ha lo scopo di promuovere la donazione di sangue - intero o di una sua frazione - volontaria, periodica, associata, gratuita, anonima e consapevole, intesa come valore umanitario universale ed espressione di solidarietà e di civismo, che configura il donatore quale promotore di un primario servizio socio-sanitario ed operatore della salute, anche al fine di diffondere nella comunità locale i valori della solidarietà, della partecipazione sociale e civile e della tutela del diritto alla salute.
- c.3** Essa pertanto, in armonia con i fini istituzionali propri, con quelli dell'AVIS Nazionale, Provinciale, Regionale sovraordinate alle quali è associata nonché del Servizio Sanitario Nazionale, si propone di:
- Sostenere i bisogni di salute dei cittadini favorendo il raggiungimento dell'autosufficienza di sangue e dei suoi derivati a livello nazionale e dei massimi livelli di sicurezza trasfusionale possibili e la promozione per il buon utilizzo del sangue;
 - Tutelare il diritto alla salute dei donatori e dei cittadini che hanno necessità di essere sottoposti a terapia trasfusionale;
 - Promuovere l'informazione e l'educazione sanitaria dei cittadini e le attività culturali di interesse sociale con finalità educative;
 - Favorire l'incremento della propria base associativa;
 - Promuovere lo sviluppo del volontariato e dell'associazionismo, anche attraverso progetti di Servizio Civile;
 - Promuovere partenariati e protocolli di intesa e stipulare convenzioni con le pubbliche amministrazioni e con soggetti privati;
 - Svolgere ogni ulteriore iniziativa concernente le attività di interesse generale di cui al successivo art. 3 del presente Statuto.

ART.3 – ATTIVITÀ

- c.1** Per il perseguimento degli scopi istituzionali enunciati nell'art. 2 del presente Statuto, l'Avis Comunale - coordinandosi con l'Avis Provinciale, Regionale e Nazionale e con le Istituzioni Pubbliche competenti, svolge in via esclusiva le attività di interesse generale ai sensi dell'art. 5 del Codice del Terzo settore, con riferimento a interventi e servizi sociali; interventi e prestazioni sanitarie; prestazioni socio-sanitarie; ricerca scientifica di particolare interesse sociale; educazione e formazione; beneficenza;

ART. 1 - COSTITUZIONE - DENOMINAZIONE - SEDE

- 1.1 L'Associazione "Avis Comunale di Prarostino", Organizzazione di Volontariato Odv, è costituita tra coloro che danno volontariamente, gratuitamente, periodicamente e anonimamente il proprio sangue.
- 1.2 L'Avis Comunale di Prarostino ha sede legale in Prarostino (TO) ed attualmente con sede in Piazza Libertà n. 2 ed esplica la propria attività istituzionale esclusivamente nell'ambito del Comune di Prarostino (TO). Il trasferimento della sede associativa, nell'ambito dello stesso comune, non comporta modifica statutaria.
- 1.3 L'Avis Comunale di Prarostino, che aderisce all'Avis Nazionale, nonché all'Avis Regionale Piemonte, è iscritto al Tribunale di Torino, è dotato di piena autonomia giuridica, patrimoniale e processuale rispetto alle Avis Nazionali, Regionali e Provinciali.
- 1.4 L'Associazione fa parte della Rete Associazioni Nazionali (RAN) Avis Nazionale - Rete Associazioni Nazionali, ai sensi del Codice del Terzo Settore (l. n. 117/2017). La perdita della qualità di socio della Rete Associazioni per qualsiasi causa, anche a seguito di recesso, comporta per l'Associazione l'assoluta divieto di utilizzare la denominazione Avis e l'obbligo di destinare il patrimonio con le modalità previste per il caso di scioglimento: in ogni caso, l'effettiva decorrenza della perdita della qualità di socio devoluzionale del patrimonio da parte dell'associazione.

ART. 2 - SCOPI SOCIALI

- 2.1 L'Avis Comunale di Prarostino è un'associazione di volontariato, apolitica, sconfessionale, non profit, che non ammette discriminazioni di genere, etnia, lingua, nazionalità, religione, ideologia politica, cultura, ecc. e che ha come scopo principale la promozione e lo sviluppo delle attività sociali, culturali, educative, ricreative, sportive, artistiche, scientifiche e di utilità sociale, non ha fini di lucro.
- 2.2 L'Avis ha lo scopo di promuovere la donazione di sangue - intero o di una sua frazione - volontaria, anonima, gratuita, sicura, salutare e consapevole, intesa come valore umanitario universale ed espressione di solidarietà e di civismo, che configura il donatore quale promotore di un primario servizio sanitario ed ospedaliero, anche al fine di diffondere nella comunità locale i valori della solidarietà, della partecipazione sociale e civile e della tutela del diritto alla salute.
- 2.3 Essi perseguiti, in armonia con i fini istituzionali propri, con quelli dell'Avis Nazionale, Provinciale, Regionale, sono:

 - a) promuovere l'informazione e l'educazione sanitaria dei cittadini e le attività culturali di interesse sociale con finalità educative;
 - b) favorire l'incremento della qualità delle prestazioni assistenziali;
 - c) promuovere lo sviluppo del volontariato e dell'associazionismo, anche attraverso progetti di servizio civile;
 - d) promuovere l'adozione di progetti di interesse e stipulare convenzioni con le pubbliche amministrazioni e con soggetti privati;
 - e) svolgere ogni attività inerente la tutela di interesse generale di cui al successivo art. 3 del presente statuto.

ART. 3 - ATTIVITÀ

- 3.1 Per il perseguimento degli scopi istituzionali enunciati nell'art. 2 del presente Statuto, l'Avis Comunale - coordinandosi con l'Avis Provinciale, Regionale e Nazionale e con le istituzioni Pubbliche competenti - svolge in via esclusiva le attività di interesse generale ai sensi dell'art. 10 del Codice del Terzo Settore, non limitando le attività sociali, interventi e prestazioni sanitarie, prestazioni socio-sanitarie, attività educative di partecipazione interesse sociale, educazione e formazione, beneficenza;

STATUTO AVIS COMUNALE PRAROSTINO

protezione civile; promozione e tutela dei diritti umani, civili, sociali, nelle forme disciplinate dal regolamento nazionale.

In particolare svolge le seguenti attività:

- a) Attività di chiamata (da disciplinare ciascuna secondo le proprie esigenze);
- b) Attività di raccolta (da disciplinare ciascuna secondo le proprie esigenze);
- c) Promuove e organizza campagne di comunicazione sociale, informazione e promozione del dono del sangue, nonché tutte le attività di comunicazione esterna, interna ed istituzionale di propria competenza territoriale;
- d) Collabora con le altre associazioni di settore e con quelle affini che promuovono l'informazione a favore della donazione di organi e della donazione del midollo osseo;
- e) Promuove la conoscenza delle finalità associative e delle attività svolte e promosse anche attraverso la stampa associativa, nonché la pubblicazione di riviste, bollettini e materiale multimediale;
- f) Svolge, anche in armonia con gli obiettivi e le finalità indicate dall'Avis Provinciale e/o Regionale e/o Nazionale, attività di formazione nelle materie di propria competenza anche per istituzioni ed organizzazioni esterne, con particolare riferimento al mondo della scuola e delle Forze Armate;
- g) Promuove e partecipa ad iniziative di raccolta di fondi finalizzate a scopi solidali ed umanitari, al sostegno della ricerca scientifica;
- h) Intrattiene rapporti con gli organi della Pubblica Amministrazione al proprio livello territoriale e partecipa alle Istituzioni Pubbliche, ove richiesta, attraverso propri rappresentanti all'uopo nominati;
- i) Può partecipare, inoltre, all'Organizzazione di Protezione Civile AVIS Nazionale nel rispetto della normativa regolamentare approvata da AVIS Nazionale.

L'Avis Comunale per lo svolgimento delle attività di interesse generale di cui sopra si avvale in modo prevalente dell'attività di volontariato dei propri associati.

c.1 bis L'Avis Comunale di Prarostino svolge, in coordinamento con l'Avis Provinciale di Torino ed in attuazione delle direttive della medesima, attività istituzionale anche nei comuni limitrofi nei quali non siano costituite altre associazioni Avis.

c.2 L'Associazione può svolgere attività secondarie e strumentali rispetto alle attività di interesse generale di cui al comma 1, entro i limiti indicati dall'art. 6 del Codice del Terzo settore; può inoltre svolgere attività di raccolta fondi, nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e il pubblico.

c.3 L'Associazione, in quanto aderente ad AVIS Nazionale – Rete Associativa Nazionale, si conforma a quanto richiesto dalla Rete, ai fini dell'attività di coordinamento, tutela, rappresentanza, promozione e supporto, ai sensi dell'art. 41 del D.lgs. n. 117/2017 e dell'art. 3 dello Statuto di AVIS Nazionale.

ART. 4 – SOCI E VITA ASSOCIATIVA

c.1 È socio dell'Avis Comunale di Prarostino chi dona periodicamente il proprio sangue ed emocomponenti in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, neanche indiretti, ed esclusivamente per fini di solidarietà; chi per ragioni di età o di salute ha cessato l'attività donazionale e partecipa con continuità alla attività associativa; chi, non effettuando donazioni, esplica con continuità funzioni non retribuite di riconosciuta validità nell'ambito associativo.

c.2 Il numero dei soci che non effettuano donazioni, ma che esplicano funzioni di riconosciuta validità in ambito associativo non può superare 1/6 del numero dei donatori periodici dell'Avis Comunale medesima.

c.3 L'adesione all'Avis Comunale di Prarostino da parte dei soggetti in possesso dei requisiti di cui al 1° comma del presente articolo deve essere deliberata, su istanza dell'interessato, dal Consiglio Direttivo Comunale.

c.4 L'adesione del socio all'Avis Comunale di Prarostino comporta l'automatica adesione del medesimo all'AVIS Nazionale, nonché all'Avis Provinciale e Regionale sovraordinate.

c.5 La partecipazione del socio alla vita associativa non può essere temporanea, fatto salvo quanto previsto dall'art. 5.

c.6 La qualifica di socio è personale e non trasmissibile né in vita né ad eredi o legatari.

promuovere e realizzare iniziative di promozione e tutela dei diritti umani, civili, sociali, nelle forme disciplinate dal regolamento dell'AVIS.

Le attività svolte in seguito all'attività:

- a) Attività di promozione (con disciplina e disciplina secondo le proprie esigenze);
- b) Attività di ricerca (con disciplina e disciplina secondo le proprie esigenze);
- c) Promozione e organizzazione di campagne di comunicazione sociale, informazione e promozione del dono del sangue, nonché tutte le attività di comunicazione esterne, interne ed istituzionali di propria competenza territoriale;
- d) Collaborare con le altre associazioni di settore e con quelle affini che promuovono l'informazione e la tutela della donazione di organi e della donazione del midollo osseo;
- e) Promuovere la conoscenza delle finalità associative e delle attività svolte e promuovere anche attraverso la stampa specializzata, nonché la pubblicazione di riviste, bollettini e materiale multimediale;
- f) Svolgere attività di promozione e di informazione e in particolare di propria competenza anche per istituzioni ed organizzazioni esterne, con particolare riferimento al mondo della scuola e delle Forze Armate;
- g) Promuovere e partecipare ad iniziative di raccolta di fondi finalizzate a scopi solidali ed umanitari, al sostegno della ricerca scientifica;
- h) Interazione rapporti con gli organi della Pubblica Amministrazione al proprio livello territoriale e partecipare alle istituzioni Pubbliche, ove richieste, attraverso propri rappresentanti all'uso nominato;
- i) Può partecipare, inoltre, all'organizzazione di Protezione Civile AVIS Nazionale nel rispetto della normativa regolamentare approvata da AVIS Nazionale.

La Commissione per lo svolgimento delle attività di interesse generale di cui sopra si svolge in modo ordinario dell'attività di volontariato dei propri associati.

La Commissione di Prarostino svolge, in collaborazione con l'AVIS Provinciale di Torino ed in attuazione delle direttive della medesima, attività istituzionale e di natura limitrofa nei quali non siano costituite altre associazioni AVIS.

L'Associazione può svolgere attività secondarie e strumentali rispetto alle attività di interesse generale di cui al comma 1, entro i limiti indicati dall'art. 6 del Codice del Terzo settore, può inoltre svolgere attività di raccolta fondi nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e il pubblico.

L'Associazione in quanto aderente ad AVIS Nazionale - Rete Associazioni Nazionali, si conforma a quanto indicato dalla Rete, ai fini dell'attività di coordinamento, tutela, rappresentanza, promozione e supporto, ai sensi dell'art. 41 del D.Lgs. n. 117/2017 e dell'art. 3 dello Statuto di AVIS Nazionale.

ART. 4 - SOCI E VITA ASSOCIATIVA

4.1. Il socio dell'AVIS Comunale di Prarostino chi dona periodicamente il proprio sangue ed è riconosciuto in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, neanche indiretti, ed esclusivamente per fini di solidarietà, chi per ragioni di età o di salute ha cessato l'attività donazionale e partecipa con continuità alle attività associative; chi, non effettuando donazioni, esplica con continuità funzioni non retribuite di notevole validità nell'ambito associativo.

4.2. Il numero dei soci che non effettuano donazioni, ma che esplicano funzioni di notevole validità in ambito associativo non può superare 1/8 del numero dei donatori periodici dell'AVIS Comunale medesimo.

4.3. L'adesione all'AVIS Comunale di Prarostino da parte dei soggetti in possesso dei requisiti di cui al 1° comma del presente articolo deve essere deliberata, su istanza dell'interessato, dal Consiglio Direttivo Comunale.

4.4. L'adesione del socio all'AVIS Comunale di Prarostino comporta l'automatica adesione del medesimo all'AVIS Nazionale, nonché all'AVIS Provinciale e Regionale sovraordinate.

4.5. La partecipazione del socio alla vita associativa non può essere temporanea, fatta salvo quanto previsto dall'art. 5.

4.6. La qualità di socio è personale e non trasmissibile né in vita né ad eredi o legatari.

STATUTO AVIS COMUNALE PRAROSTINO

c.7 Ogni socio in regola con le disposizioni del presente statuto partecipa all'Assemblea Comunale degli Associati con diritto di voto ed è eleggibile alle cariche sociali.

ART. 5 - PERDITA DELLA QUALIFICA DI SOCIO

- c.1 La qualifica di socio si perde per:
- a) dimissioni;
 - b) cessazione dell'attività donazionale o di collaborazione, senza giustificato motivo, per un periodo di due anni;
 - c) espulsione per gravi inadempienze agli obblighi derivanti dal presente statuto o per comportamento contrario ad esso, per immoralità e comunque per atti che danneggino l'Associazione e i suoi membri;
- c.2 In presenza dei presupposti di cui alla lettera a) e b) del comma 1) del presente articolo, il socio viene cancellato dal registro dei soci con provvedimento motivato del Consiglio Direttivo Comunale.
- c.3 Contro il provvedimento di espulsione il socio potrà presentare ricorso, entro 30 giorni, al Collegio Regionale dei Probiviri competente, il quale delibererà in osservanza delle corrispondenti norme statutarie dell'Avis Regionali.
- c.4 Il provvedimento del Collegio Regionale dei Probiviri è ricorribile, entro i 30 giorni successivi all'adozione dello stesso, al Collegio Nazionale dei Probiviri, che deciderà inappellabilmente, ai sensi del c. 5 dell'art. 16 dello statuto dell'AVIS Nazionale.
- c.5 In caso di ricorso contro il provvedimento di espulsione deliberato dal Consiglio Direttivo Comunale, il socio espulso perde automaticamente il diritto al voto, pur nelle more della decisione definitiva sull'espulsione da parte degli organi di giurisdizione competenti e aditi.
- c.6 Il provvedimento definitivo di espulsione deliberato ai sensi del presente articolo estromette il socio dall'Avis Comunale, da quella Provinciale e Regionale sovraordinate e dall'AVIS Nazionale.

ART. 6 - ALBO COMUNALE DEI BENEMERITI

- c.1 L'Avis Comunale di Prarostino può istituire un albo di benemeriti, nel quale iscrivere tutti coloro, persone fisiche o giuridiche, che hanno contribuito o che contribuiscono anche una tantum, con il proprio sostegno, allo sviluppo morale e materiale dell'Associazione e siano stati considerati tali dal Consiglio Direttivo Comunale.
- c.2 Il Consiglio Direttivo Comunale potrà attribuire la qualifica di benemerito anche a personalità del mondo scientifico e/o accademico che si siano prodigati nei campi e nelle materie afferenti all'ambito di attività associativa.

ART. 7 - ORGANI

- c.1 Sono organi dell'Avis Comunale di Prarostino:
- a) l'Assemblea Comunale degli Associati;
 - b) il Consiglio Direttivo Comunale;
 - c) il Presidente e il Vicepresidente;
 - d) l'Addetto contabile e di bilancio;
 - e) l'Organo di controllo, laddove istituito; in caso di nomina dell'Organo di controllo, la nomina dell'Addetto contabile e di bilancio, di cui alla precedente lettera d), è facoltativa.

ART. 8 - L'ASSEMBLEA COMUNALE DEGLI ASSOCIATI

- c.1 L'Assemblea Comunale degli Associati è costituita da tutti i soci che, all'atto della convocazione dell'Assemblea medesima, non abbiano presentato domanda di dimissioni e non abbiano ricevuto provvedimento d'espulsione.
- c.2 Compongono altresì l'Assemblea Comunale i soci di tutte le Avis di base eventualmente esistenti sul territorio di competenza nonché le Avis di base medesime, che vi partecipano a mezzo dei loro Presidenti e rappresentanti legali o dei Vicepresidenti.
- c.3 Ogni socio ha diritto ad un voto.

c.7. Ogni socio in regola con le disposizioni del presente statuto partecipa all'Assemblea Comunale degli Associati con diritto di voto ed è eleggibile alle cariche sociali.

ART. 5 - PERDITA DELLA QUALIFICA DI SOCIO

- c.1. La qualifica di socio si perde per:
 - a) dimissioni;
 - b) rescissione dell'attività domotica o di collaborazione, senza giustificato motivo, per un periodo di due anni;
 - c) espulsione per gravi inadempimenti agli obblighi dovuti dal presente statuto o per comportamento contrario al suo scopo, per inosservanza di quanto stabilito dall'articolo 1 del presente statuto, il socio viene cancellato dal registro del socio con provvedimento motivato del Consiglio Direttivo Comunale.
 - c.2. Cui il provvedimento di espulsione o di rescissione deve essere presentato entro 30 giorni, al Collegio Direttivo del Prarostino, con il quale deve essere in osservanza delle corrispondenti norme statutarie dell'AVIS Nazionale.
 - c.3. Il provvedimento del Collegio Direttivo del Prarostino è revocabile e ricorribile, entro i 30 giorni successivi alla sua deliberazione, al Collegio Nazionale del Prarostino, che decide inappellabilmente, ai sensi del c.2 dello statuto dell'AVIS Nazionale.
 - c.4. In caso di ricorso contro il provvedimento di espulsione o di rescissione del Collegio Direttivo Comunale, lo stesso socio può automaticamente il diritto al voto, per tutta la durata della decisione definitiva.
 - c.5. Il provvedimento di espulsione o di rescissione del socio, per tutto il periodo di decadenza, non è soggetto a revisione da parte degli organi di gestione competenti e attivi.
 - c.6. Il provvedimento definitivo di espulsione o di rescissione del socio, ai sensi del presente articolo, non ammette il socio all'AVIS Comunale, in quanto l'Associazione è Regionale e Nazionale.

ART. 6 - ALBO COMUNALE DEI BENEMERITI

- L'AVIS Comunale di Prarostino può istituire un albo di benemeriti, nel quale iscriverà tutti coloro che, per meriti e servizi, hanno contribuito o che contribuiranno anche una tantum, con il proprio contributo, alla sviluppo sociale e materiale dell'Associazione e siano stati considerati tali dal Consiglio Direttivo Comunale.
- c.1. Il Consiglio Direttivo Comunale potrà attribuire la qualifica di benemerito anche a personalità del mondo scientifico, alle associazioni che si sono prodigate nel campo e nelle materie afferenti all'ambito di attività associative.

ART. 7 - ORGANI

- c.1. Sono organi dell'AVIS Comunale di Prarostino:
 - a) l'Assemblea Comunale degli Associati;
 - b) il Consiglio Direttivo Comunale;
 - c) il Presidente e i Vicepresidenti;
 - d) l'Adulato Comunale e il Sindaco;
 - e) l'Organo di controllo, incaricato, in caso di nomina dell'Organo di controllo, la nomina dell'Adulato Comunale e di Sindaco, di cui alla precedente lettera d), è facoltativa.

ART. 8 - L'ASSEMBLEA COMUNALE DEGLI ASSOCIATI

- c.1. L'Assemblea Comunale degli Associati è costituita da tutti i soci che, all'atto della convocazione dell'Assemblea, sono in regola con le disposizioni del presente statuto e non abbiano ricevuto provvedimento di espulsione.
- c.2. Compiono le funzioni dell'Assemblea Comunale i soci di tutte le Avis di base eventualmente esistenti sul territorio di competenza nonché le Avis di base medesime, che vi partecipano a mezzo dei loro Presidenti e Vicepresidenti, legittimati dal loro Vicesindaco.
- c.3. Ogni socio ha diritto ad un voto.

STATUTO AVIS COMUNALE PRAROSTINO

- c.4 In caso di personale impedimento a partecipare alla seduta dell'Assemblea, ogni socio potrà farsi rappresentare, conferendogli delega scritta, da un altro socio.
- c.5 Ciascun associato può rappresentare sino ad un massimo di tre associati nelle associazioni con un numero di associati inferiore a cinquecento e di cinque associati in quelle con un numero di associati non inferiore a cinquecento.
- c.6 L'Assemblea Comunale degli Associati si riunisce in via ordinaria almeno una volta l'anno, entro il mese di febbraio, per l'approvazione del bilancio consuntivo, predisposto dal Consiglio Direttivo Comunale, nonché per la ratifica del preventivo finanziario approvato dal Consiglio medesimo.
- c.7 L'Assemblea si riunisce, inoltre, ogni qualvolta deve assumere delibere di propria competenza, qualora fossero in gioco interessi vitali dell'Avis Comunale e nei casi di impossibilità di funzionamento degli organi dell'Associazione, nonché ogni qualvolta lo riterrà necessario il Presidente o fosse richiesto congiuntamente da almeno un decimo dei soci o dall'Addetto contabile e di bilancio/dal Presidente dell'Organo di controllo.
- c.8 L'Assemblea è convocata dal Presidente dell'Associazione con avviso scritto inviato almeno quindici giorni prima della seduta ovvero, in caso di urgenza, a mezzo telegramma, fax o messaggio di posta elettronica spediti almeno due giorni prima.
- c.9 In prima convocazione l'Assemblea è validamente costituita quando siano presenti almeno la metà dei suoi componenti; in seconda convocazione è valida qualunque sia il numero degli associati presenti direttamente o per delega. In deroga all'art. 24, co 1, D.Lgs. 117/2017, si considerano aventi diritto di voto coloro che risultino iscritti nel libro degli associati aggiornato alla data dell'assemblea.
- c.10 Le deliberazioni dell'Assemblea sono valide ove risultino adottate a maggioranza dei soci presenti.
- c.11 Per deliberare lo scioglimento dell'Associazione e la devoluzione del patrimonio, occorre il voto favorevole di almeno tre quarti dei soci. Per deliberare le modifiche statutarie occorre in prima convocazione la presenza di almeno la metà degli associati; in seconda convocazione la presenza di almeno un quarto degli associati; in terza convocazione la presenza di almeno un decimo degli associati; in quarta convocazione, da effettuarsi nel caso di mancato raggiungimento dei quorum previsti nelle prime tre convocazioni, occorre la presenza di almeno il due per cento degli associati; la proposta di modifica deve essere approvata in ogni caso con il voto favorevole dei due terzi dei presenti.
- c.12 Nel caso di parità dei voti, la proposta oggetto di deliberazione si intende respinta.
- c.13 Alle sedute dell'Assemblea Comunale degli Associati partecipano di diritto i componenti del Consiglio Direttivo Comunale e i componenti dell'Organo di Controllo/l'Addetto contabile e di bilancio.
- c.14 Nell'assunzione di deliberazioni in ordine al bilancio consuntivo o che riguardino la responsabilità dei componenti del Consiglio, gli stessi non partecipano al voto.
- c.15 Della convocazione dell'Assemblea Comunale viene data comunicazione all'Avis Provinciale, la quale potrà inviare un proprio rappresentante.
- c.16 Può essere previsto l'intervento all'assemblea mediante mezzi di telecomunicazione ovvero l'espressione del voto per corrispondenza o in via elettronica, nelle forme e nei modi previsti dal regolamento, purché sia possibile verificare l'identità dell'associato che partecipa e vota.

ART.9 - COMPETENZE DELL'ASSEMBLEA COMUNALE DEGLI ASSOCIATI

- c.1 Spetta all'Assemblea ordinaria:
- a) l'approvazione del bilancio consuntivo, accompagnato da una nota di sintesi sull'attività svolta, elaborata dal Consiglio Direttivo Comunale e dalla relazione dell'Addetto contabile e di bilancio/dell'Organo di controllo;
 - b) la ratifica del preventivo finanziario, approvato dal Consiglio Direttivo Comunale;
 - c) l'approvazione delle linee di indirizzo e delle direttive generali per il funzionamento, il potenziamento e l'espansione dell'Associazione, proposte dal Consiglio Direttivo Comunale;
 - d) la nomina e la revoca dei componenti del Consiglio Direttivo Comunale;
 - e) la nomina dei delegati che rappresenteranno i soci nell'Assemblea Provinciale sovraordinata;
 - f) la nomina e la revoca dell'Addetto contabile e di bilancio/dell'Organo di controllo;
 - g) la nomina e la revoca, quando previsto, del soggetto incaricato della revisione legale/Addetto contabile e di bilancio /Organo di controllo;

- c.4. In caso di prelievo, l'incarico è riservato alle sedute dell'Assemblea, ogni socio potrà farsi rappresentare, contestualmente, da un altro socio.
- c.5. Il socio associato può rappresentare fino ad un massimo di tre associati nelle assemblee con un numero di associati inferiore a cinquanta e di cinque associati in quelle con un numero di associati non inferiore a cinquanta.
- c.6. L'Assemblea Comunale degli Associati si riunisce in via ordinaria almeno una volta l'anno, entro il mese di febbraio, per l'approvazione del bilancio consuntivo, predisposto dal Consiglio Direttivo Comunale, nonché per la verifica del preventivo finanziario approvato dal Consiglio medesimo.
- c.7. L'Assemblea si riunisce, inoltre, ogni qualvolta deve assumere deliberazioni di propria competenza, qualora fossero in gioco interessi vitali dell'Avis Comunale e nei casi di impossibilità di funzionamento degli organi dell'Associazione, nonché ogni qualvolta lo ritenga necessario il Presidente o fosse richiesto congiuntamente da almeno un decimo dei soci o dall'Abile Contabile e di bilancio/dal Presidente dell'Organo di controllo.
- c.8. L'Assemblea è convocata dal Presidente dell'Associazione con avviso scritto inviato almeno quindici giorni prima della seduta ovvero, in caso di urgenza, a mezzo telegramma, fax o messaggio di posta elettronica spedito almeno due giorni prima.
- c.9. In prima convocazione l'Assemblea è validamente costituita quando siano presenti almeno la metà dei suoi componenti; in seconda convocazione è valida qualunque sia il numero degli associati presenti; l'assemblea è presieduta in prima convocazione dal socio designato in carica all'art. 14, in 2.ª, 3.ª, 4.ª, 5.ª, 6.ª, 7.ª, 8.ª, 9.ª, 10.ª, 11.ª, 12.ª, 13.ª, 14.ª, 15.ª, 16.ª, 17.ª, 18.ª, 19.ª, 20.ª, 21.ª, 22.ª, 23.ª, 24.ª, 25.ª, 26.ª, 27.ª, 28.ª, 29.ª, 30.ª, 31.ª, 32.ª, 33.ª, 34.ª, 35.ª, 36.ª, 37.ª, 38.ª, 39.ª, 40.ª, 41.ª, 42.ª, 43.ª, 44.ª, 45.ª, 46.ª, 47.ª, 48.ª, 49.ª, 50.ª, 51.ª, 52.ª, 53.ª, 54.ª, 55.ª, 56.ª, 57.ª, 58.ª, 59.ª, 60.ª, 61.ª, 62.ª, 63.ª, 64.ª, 65.ª, 66.ª, 67.ª, 68.ª, 69.ª, 70.ª, 71.ª, 72.ª, 73.ª, 74.ª, 75.ª, 76.ª, 77.ª, 78.ª, 79.ª, 80.ª, 81.ª, 82.ª, 83.ª, 84.ª, 85.ª, 86.ª, 87.ª, 88.ª, 89.ª, 90.ª, 91.ª, 92.ª, 93.ª, 94.ª, 95.ª, 96.ª, 97.ª, 98.ª, 99.ª, 100.ª, 101.ª, 102.ª, 103.ª, 104.ª, 105.ª, 106.ª, 107.ª, 108.ª, 109.ª, 110.ª, 111.ª, 112.ª, 113.ª, 114.ª, 115.ª, 116.ª, 117.ª, 118.ª, 119.ª, 120.ª, 121.ª, 122.ª, 123.ª, 124.ª, 125.ª, 126.ª, 127.ª, 128.ª, 129.ª, 130.ª, 131.ª, 132.ª, 133.ª, 134.ª, 135.ª, 136.ª, 137.ª, 138.ª, 139.ª, 140.ª, 141.ª, 142.ª, 143.ª, 144.ª, 145.ª, 146.ª, 147.ª, 148.ª, 149.ª, 150.ª, 151.ª, 152.ª, 153.ª, 154.ª, 155.ª, 156.ª, 157.ª, 158.ª, 159.ª, 160.ª, 161.ª, 162.ª, 163.ª, 164.ª, 165.ª, 166.ª, 167.ª, 168.ª, 169.ª, 170.ª, 171.ª, 172.ª, 173.ª, 174.ª, 175.ª, 176.ª, 177.ª, 178.ª, 179.ª, 180.ª, 181.ª, 182.ª, 183.ª, 184.ª, 185.ª, 186.ª, 187.ª, 188.ª, 189.ª, 190.ª, 191.ª, 192.ª, 193.ª, 194.ª, 195.ª, 196.ª, 197.ª, 198.ª, 199.ª, 200.ª, 201.ª, 202.ª, 203.ª, 204.ª, 205.ª, 206.ª, 207.ª, 208.ª, 209.ª, 210.ª, 211.ª, 212.ª, 213.ª, 214.ª, 215.ª, 216.ª, 217.ª, 218.ª, 219.ª, 220.ª, 221.ª, 222.ª, 223.ª, 224.ª, 225.ª, 226.ª, 227.ª, 228.ª, 229.ª, 230.ª, 231.ª, 232.ª, 233.ª, 234.ª, 235.ª, 236.ª, 237.ª, 238.ª, 239.ª, 240.ª, 241.ª, 242.ª, 243.ª, 244.ª, 245.ª, 246.ª, 247.ª, 248.ª, 249.ª, 250.ª, 251.ª, 252.ª, 253.ª, 254.ª, 255.ª, 256.ª, 257.ª, 258.ª, 259.ª, 260.ª, 261.ª, 262.ª, 263.ª, 264.ª, 265.ª, 266.ª, 267.ª, 268.ª, 269.ª, 270.ª, 271.ª, 272.ª, 273.ª, 274.ª, 275.ª, 276.ª, 277.ª, 278.ª, 279.ª, 280.ª, 281.ª, 282.ª, 283.ª, 284.ª, 285.ª, 286.ª, 287.ª, 288.ª, 289.ª, 290.ª, 291.ª, 292.ª, 293.ª, 294.ª, 295.ª, 296.ª, 297.ª, 298.ª, 299.ª, 300.ª, 301.ª, 302.ª, 303.ª, 304.ª, 305.ª, 306.ª, 307.ª, 308.ª, 309.ª, 310.ª, 311.ª, 312.ª, 313.ª, 314.ª, 315.ª, 316.ª, 317.ª, 318.ª, 319.ª, 320.ª, 321.ª, 322.ª, 323.ª, 324.ª, 325.ª, 326.ª, 327.ª, 328.ª, 329.ª, 330.ª, 331.ª, 332.ª, 333.ª, 334.ª, 335.ª, 336.ª, 337.ª, 338.ª, 339.ª, 340.ª, 341.ª, 342.ª, 343.ª, 344.ª, 345.ª, 346.ª, 347.ª, 348.ª, 349.ª, 350.ª, 351.ª, 352.ª, 353.ª, 354.ª, 355.ª, 356.ª, 357.ª, 358.ª, 359.ª, 360.ª, 361.ª, 362.ª, 363.ª, 364.ª, 365.ª, 366.ª, 367.ª, 368.ª, 369.ª, 370.ª, 371.ª, 372.ª, 373.ª, 374.ª, 375.ª, 376.ª, 377.ª, 378.ª, 379.ª, 380.ª, 381.ª, 382.ª, 383.ª, 384.ª, 385.ª, 386.ª, 387.ª, 388.ª, 389.ª, 390.ª, 391.ª, 392.ª, 393.ª, 394.ª, 395.ª, 396.ª, 397.ª, 398.ª, 399.ª, 400.ª, 401.ª, 402.ª, 403.ª, 404.ª, 405.ª, 406.ª, 407.ª, 408.ª, 409.ª, 410.ª, 411.ª, 412.ª, 413.ª, 414.ª, 415.ª, 416.ª, 417.ª, 418.ª, 419.ª, 420.ª, 421.ª, 422.ª, 423.ª, 424.ª, 425.ª, 426.ª, 427.ª, 428.ª, 429.ª, 430.ª, 431.ª, 432.ª, 433.ª, 434.ª, 435.ª, 436.ª, 437.ª, 438.ª, 439.ª, 440.ª, 441.ª, 442.ª, 443.ª, 444.ª, 445.ª, 446.ª, 447.ª, 448.ª, 449.ª, 450.ª, 451.ª, 452.ª, 453.ª, 454.ª, 455.ª, 456.ª, 457.ª, 458.ª, 459.ª, 460.ª, 461.ª, 462.ª, 463.ª, 464.ª, 465.ª, 466.ª, 467.ª, 468.ª, 469.ª, 470.ª, 471.ª, 472.ª, 473.ª, 474.ª, 475.ª, 476.ª, 477.ª, 478.ª, 479.ª, 480.ª, 481.ª, 482.ª, 483.ª, 484.ª, 485.ª, 486.ª, 487.ª, 488.ª, 489.ª, 490.ª, 491.ª, 492.ª, 493.ª, 494.ª, 495.ª, 496.ª, 497.ª, 498.ª, 499.ª, 500.ª, 501.ª, 502.ª, 503.ª, 504.ª, 505.ª, 506.ª, 507.ª, 508.ª, 509.ª, 510.ª, 511.ª, 512.ª, 513.ª, 514.ª, 515.ª, 516.ª, 517.ª, 518.ª, 519.ª, 520.ª, 521.ª, 522.ª, 523.ª, 524.ª, 525.ª, 526.ª, 527.ª, 528.ª, 529.ª, 530.ª, 531.ª, 532.ª, 533.ª, 534.ª, 535.ª, 536.ª, 537.ª, 538.ª, 539.ª, 540.ª, 541.ª, 542.ª, 543.ª, 544.ª, 545.ª, 546.ª, 547.ª, 548.ª, 549.ª, 550.ª, 551.ª, 552.ª, 553.ª, 554.ª, 555.ª, 556.ª, 557.ª, 558.ª, 559.ª, 560.ª, 561.ª, 562.ª, 563.ª, 564.ª, 565.ª, 566.ª, 567.ª, 568.ª, 569.ª, 570.ª, 571.ª, 572.ª, 573.ª, 574.ª, 575.ª, 576.ª, 577.ª, 578.ª, 579.ª, 580.ª, 581.ª, 582.ª, 583.ª, 584.ª, 585.ª, 586.ª, 587.ª, 588.ª, 589.ª, 590.ª, 591.ª, 592.ª, 593.ª, 594.ª, 595.ª, 596.ª, 597.ª, 598.ª, 599.ª, 600.ª, 601.ª, 602.ª, 603.ª, 604.ª, 605.ª, 606.ª, 607.ª, 608.ª, 609.ª, 610.ª, 611.ª, 612.ª, 613.ª, 614.ª, 615.ª, 616.ª, 617.ª, 618.ª, 619.ª, 620.ª, 621.ª, 622.ª, 623.ª, 624.ª, 625.ª, 626.ª, 627.ª, 628.ª, 629.ª, 630.ª, 631.ª, 632.ª, 633.ª, 634.ª, 635.ª, 636.ª, 637.ª, 638.ª, 639.ª, 640.ª, 641.ª, 642.ª, 643.ª, 644.ª, 645.ª, 646.ª, 647.ª, 648.ª, 649.ª, 650.ª, 651.ª, 652.ª, 653.ª, 654.ª, 655.ª, 656.ª, 657.ª, 658.ª, 659.ª, 660.ª, 661.ª, 662.ª, 663.ª, 664.ª, 665.ª, 666.ª, 667.ª, 668.ª, 669.ª, 670.ª, 671.ª, 672.ª, 673.ª, 674.ª, 675.ª, 676.ª, 677.ª, 678.ª, 679.ª, 680.ª, 681.ª, 682.ª, 683.ª, 684.ª, 685.ª, 686.ª, 687.ª, 688.ª, 689.ª, 690.ª, 691.ª, 692.ª, 693.ª, 694.ª, 695.ª, 696.ª, 697.ª, 698.ª, 699.ª, 700.ª, 701.ª, 702.ª, 703.ª, 704.ª, 705.ª, 706.ª, 707.ª, 708.ª, 709.ª, 710.ª, 711.ª, 712.ª, 713.ª, 714.ª, 715.ª, 716.ª, 717.ª, 718.ª, 719.ª, 720.ª, 721.ª, 722.ª, 723.ª, 724.ª, 725.ª, 726.ª, 727.ª, 728.ª, 729.ª, 730.ª, 731.ª, 732.ª, 733.ª, 734.ª, 735.ª, 736.ª, 737.ª, 738.ª, 739.ª, 740.ª, 741.ª, 742.ª, 743.ª, 744.ª, 745.ª, 746.ª, 747.ª, 748.ª, 749.ª, 750.ª, 751.ª, 752.ª, 753.ª, 754.ª, 755.ª, 756.ª, 757.ª, 758.ª, 759.ª, 760.ª, 761.ª, 762.ª, 763.ª, 764.ª, 765.ª, 766.ª, 767.ª, 768.ª, 769.ª, 770.ª, 771.ª, 772.ª, 773.ª, 774.ª, 775.ª, 776.ª, 777.ª, 778.ª, 779.ª, 780.ª, 781.ª, 782.ª, 783.ª, 784.ª, 785.ª, 786.ª, 787.ª, 788.ª, 789.ª, 790.ª, 791.ª, 792.ª, 793.ª, 794.ª, 795.ª, 796.ª, 797.ª, 798.ª, 799.ª, 800.ª, 801.ª, 802.ª, 803.ª, 804.ª, 805.ª, 806.ª, 807.ª, 808.ª, 809.ª, 810.ª, 811.ª, 812.ª, 813.ª, 814.ª, 815.ª, 816.ª, 817.ª, 818.ª, 819.ª, 820.ª, 821.ª, 822.ª, 823.ª, 824.ª, 825.ª, 826.ª, 827.ª, 828.ª, 829.ª, 830.ª, 831.ª, 832.ª, 833.ª, 834.ª, 835.ª, 836.ª, 837.ª, 838.ª, 839.ª, 840.ª, 841.ª, 842.ª, 843.ª, 844.ª, 845.ª, 846.ª, 847.ª, 848.ª, 849.ª, 850.ª, 851.ª, 852.ª, 853.ª, 854.ª, 855.ª, 856.ª, 857.ª, 858.ª, 859.ª, 860.ª, 861.ª, 862.ª, 863.ª, 864.ª, 865.ª, 866.ª, 867.ª, 868.ª, 869.ª, 870.ª, 871.ª, 872.ª, 873.ª, 874.ª, 875.ª, 876.ª, 877.ª, 878.ª, 879.ª, 880.ª, 881.ª, 882.ª, 883.ª, 884.ª, 885.ª, 886.ª, 887.ª, 888.ª, 889.ª, 890.ª, 891.ª, 892.ª, 893.ª, 894.ª, 895.ª, 896.ª, 897.ª, 898.ª, 899.ª, 900.ª, 901.ª, 902.ª, 903.ª, 904.ª, 905.ª, 906.ª, 907.ª, 908.ª, 909.ª, 910.ª, 911.ª, 912.ª, 913.ª, 914.ª, 915.ª, 916.ª, 917.ª, 918.ª, 919.ª, 920.ª, 921.ª, 922.ª, 923.ª, 924.ª, 925.ª, 926.ª, 927.ª, 928.ª, 929.ª, 930.ª, 931.ª, 932.ª, 933.ª, 934.ª, 935.ª, 936.ª, 937.ª, 938.ª, 939.ª, 940.ª, 941.ª, 942.ª, 943.ª, 944.ª, 945.ª, 946.ª, 947.ª, 948.ª, 949.ª, 950.ª, 951.ª, 952.ª, 953.ª, 954.ª, 955.ª, 956.ª, 957.ª, 958.ª, 959.ª, 960.ª, 961.ª, 962.ª, 963.ª, 964.ª, 965.ª, 966.ª, 967.ª, 968.ª, 969.ª, 970.ª, 971.ª, 972.ª, 973.ª, 974.ª, 975.ª, 976.ª, 977.ª, 978.ª, 979.ª, 980.ª, 981.ª, 982.ª, 983.ª, 984.ª, 985.ª, 986.ª, 987.ª, 988.ª, 989.ª, 990.ª, 991.ª, 992.ª, 993.ª, 994.ª, 995.ª, 996.ª, 997.ª, 998.ª, 999.ª, 1000.ª, 1001.ª, 1002.ª, 1003.ª, 1004.ª, 1005.ª, 1006.ª, 1007.ª, 1008.ª, 1009.ª, 1010.ª, 1011.ª, 1012.ª, 1013.ª, 1014.ª, 1015.ª, 1016.ª, 1017.ª, 1018.ª, 1019.ª, 1020.ª, 1021.ª, 1022.ª, 1023.ª, 1024.ª, 1025.ª, 1026.ª, 1027.ª, 1028.ª, 1029.ª, 1030.ª, 1031.ª, 1032.ª, 1033.ª, 1034.ª, 1035.ª, 1036.ª, 1037.ª, 1038.ª, 1039.ª, 1040.ª, 1041.ª, 1042.ª, 1043.ª, 1044.ª, 1045.ª, 1046.ª, 1047.ª, 1048.ª, 1049.ª, 1050.ª, 1051.ª, 1052.ª, 1053.ª, 1054.ª, 1055.ª, 1056.ª, 1057.ª, 1058.ª, 1059.ª, 1060.ª, 1061.ª, 1062.ª, 1063.ª, 1064.ª, 1065.ª, 1066.ª, 1067.ª, 1068.ª, 1069.ª, 1070.ª, 1071.ª, 1072.ª, 1073.ª, 1074.ª, 1075.ª, 1076.ª, 1077.ª, 1078.ª, 1079.ª, 1080.ª, 1081.ª, 1082.ª, 1083.ª, 1084.ª, 1085.ª, 1086.ª, 1087.ª, 1088.ª, 1089.ª, 1090.ª, 1091.ª, 1092.ª, 1093.ª, 1094.ª, 1095.ª, 1096.ª, 1097.ª, 1098.ª, 1099.ª, 1100.ª, 1101.ª, 1102.ª, 1103.ª, 1104.ª, 1105.ª, 1106.ª, 1107.ª, 1108.ª, 1109.ª, 1110.ª, 1111.ª, 1112.ª, 1113.ª, 1114.ª, 1115.ª, 1116.ª, 1117.ª, 1118.ª, 1119.ª, 1120.ª, 1121.ª, 1122.ª, 1123.ª, 1124.ª, 1125.ª, 1126.ª, 1127.ª, 1128.ª, 1129.ª, 1130.ª, 1131.ª, 1132.ª, 1133.ª, 1134.ª, 1135.ª, 1136.ª, 1137.ª, 1138.ª, 1139.ª, 1140.ª, 1141.ª, 1142.ª, 1143.ª, 1144.ª, 1145.ª, 1146.ª, 1147.ª, 1148.ª, 1149.ª, 1150.ª, 1151.ª, 1152.ª, 1153.ª, 1154.ª, 1155.ª, 1156.ª, 1157.ª, 1158.ª, 1159.ª, 1160.ª, 1161.ª, 1162.ª, 1163.ª, 1164.ª, 1165.ª, 1166.ª, 1167.ª, 1168.ª, 1169.ª, 1170.ª, 1171.ª, 1172.ª, 1173.ª, 1174.ª, 1175.ª, 1176.ª, 1177.ª, 1178.ª, 1179.ª, 1180.ª, 1181.ª, 1182.ª, 1183.ª, 1184.ª, 1185.ª, 1186.ª, 1187.ª, 1188.ª, 1189.ª, 1190.ª, 1191.ª, 1192.ª, 1193.ª, 1194.ª, 1195.ª, 1196.ª, 1197.ª, 1198.ª, 1199.ª, 1200.ª, 1201.ª, 1202.ª, 1203.ª, 1204.ª, 1205.ª, 1206.ª, 1207.ª, 1208.ª, 1209.ª, 1210.ª, 1211.ª, 1212.ª, 1213.ª, 1214.ª, 1215.ª, 1216.ª, 1217.ª, 1218.ª, 1219.ª, 1220.ª, 1221.ª, 1222.ª, 1223.ª, 1224.ª, 1225.ª, 1226.ª, 1227.ª, 1228.ª, 1229.ª, 1230.ª, 1231.ª, 1232.ª, 1233.ª, 1234.ª, 1235.ª, 1236.ª, 1237.ª, 1238.ª, 1239.ª, 1240.ª, 1241.ª, 1242.ª, 1243.ª, 1244.ª, 1245.ª, 1246.ª, 1247.ª, 1248.ª, 1249.ª, 1250.ª, 1251.ª, 1252.ª, 1253.ª, 1254.ª, 1255.ª, 1256.ª, 1257.ª, 1258.ª, 1259.ª, 1260.ª, 1261.ª, 1262.ª, 1263.ª, 1264.ª, 1265.ª, 1266.ª, 1267.ª, 1268.ª, 1269.ª, 1270.ª, 1271.ª, 1272.ª, 1273.ª, 1274.ª, 1275.ª, 1276.ª, 1277.ª, 1278.ª, 1279.ª, 1280.ª, 1281.ª, 1282.ª, 1283.ª, 1284.ª, 1285.ª, 1286.ª, 1287.ª, 1288.ª, 1289.ª, 1290.ª, 1291.ª, 1292.ª, 1293.ª, 1294.ª, 1295.ª, 1296.ª, 1297.ª, 1298.ª, 1299.ª, 1300.ª, 1301.ª, 1302.ª, 1303.ª, 1304.ª, 1305.ª, 1306.ª, 1307.ª, 1308.ª, 1309.ª, 1310.ª, 1311.ª, 1312.ª, 1313.ª, 1314.ª, 1315.ª, 1316.ª, 1317.ª, 1318.ª, 1319.ª, 1320.ª, 1321.ª, 1322.ª, 1323.ª, 1324.ª, 1325.ª, 1326.ª, 1327.ª, 1328.ª, 1329.ª, 1330.ª, 1331.ª, 1332.ª, 1333.ª, 1334.ª, 1335.ª, 1336.ª, 1337.ª, 1338.ª, 1339.ª, 1340.ª, 1341.ª, 1342.ª, 1343.ª, 1344.ª, 1345.ª, 1346.ª, 1347.ª, 1348.ª, 1349.ª, 1350.ª, 1351.ª, 1352.ª, 1353.ª, 1354.ª, 1355.ª, 1356.ª, 1357.ª, 1358.ª, 1359.ª, 1360.ª, 1361.ª, 1362.ª, 1363.ª, 1364.ª, 1365.ª, 1366.ª, 1367.ª, 1368.ª, 1369.ª, 1370.ª, 1371.ª, 1372.ª, 1373.ª, 1374.ª, 1375.ª, 1376.ª, 1377.ª, 1378.ª, 1379.ª, 1380.ª, 1381.ª, 1382.ª, 1383.ª, 1384.ª, 1385.ª, 1386.ª, 1387.ª, 1388.ª, 1389.ª, 1390.ª, 1391.ª, 1392.ª, 1393.ª, 1394.ª, 1395.ª, 1396.ª, 1397.ª, 1398.ª, 1399.ª, 1400.ª, 1401.ª, 1402.ª, 1403.ª, 1404.ª, 1405.ª, 1406.ª, 1407.ª, 1408.ª, 1409.ª, 1410.ª, 1411.ª, 1412.ª, 1413.ª, 1414.ª, 1415.ª, 1416.ª, 1417.ª, 1418.ª, 1419.ª, 1420.ª, 1421.ª, 1422.ª, 1423.ª, 1424.ª, 1425.ª, 1426.ª, 1427.ª, 1428.ª, 1429.ª, 1430.ª, 1431.ª, 1432.ª, 1433.ª, 1434.ª, 1435.ª, 1436.ª, 1437.ª, 1438.ª, 1439.ª, 1440.ª, 1441.ª, 1442.ª, 1443.ª, 1444.ª, 1445.ª, 1446.ª, 1447.ª, 1448.ª, 1449.ª, 1450.ª, 1451.ª, 1452.ª, 1453.ª, 1454.ª, 1455.ª, 1456.ª, 1457.ª, 1458.ª, 1459.ª, 1460.ª, 1461.ª, 1462.ª, 1463.ª, 1464.ª, 1465.ª, 1466.ª, 1467.ª, 1468.ª, 1469.ª, 1470.ª, 1471.ª, 1472.ª, 1473.ª, 1474.ª, 1475.ª, 1476.ª, 1477.ª, 1478.ª, 1479.ª, 1480.ª, 1481.ª, 1482.ª, 1483.ª, 1484.ª, 1485.ª, 1486.ª, 1487.ª, 1488.ª, 1489.ª, 1490.ª, 1491.ª, 1492.ª, 1493.ª, 1494.ª, 1495.ª, 1496.ª, 1497.ª, 1498.ª, 1499.ª, 1500.ª, 1501.ª, 1502.ª, 1503.ª, 1504.ª, 1505.ª, 1506.ª, 1507.ª, 1508.ª, 1509.ª, 1510.ª, 1511.ª, 1512.ª, 1513.ª, 1514.ª, 1515.ª, 1516.ª, 1517.ª, 1518.ª, 1519.ª, 1520.ª, 1521.ª, 1522.ª, 1523.ª, 1524.ª, 1525.ª, 1526.ª, 1527.ª, 1528.ª, 1529.ª, 1530.ª, 1531.ª, 1532.ª, 1533.ª, 1534.ª, 1535.ª, 1536.ª, 1537.ª, 1538.ª, 1539.ª, 1540.ª, 1541.ª, 1542.ª, 1543.ª, 1544.ª, 1545.ª, 1546.ª, 1547.ª, 1548.ª, 1549.ª, 1550.ª, 1551.ª, 1552.ª, 1553.ª, 1554.ª, 1555.ª, 1556.ª, 1557.ª, 1558.ª, 1559.ª, 1560.ª, 1561.ª, 1562.ª, 1563.ª, 1564.ª, 1565.ª, 1566.ª, 1567.ª, 1568.ª, 1569.ª, 1570.ª, 1571.ª, 1572.ª, 1573.ª, 1574.ª, 1575.ª, 1576.ª, 1577.ª, 1578.ª, 1579.ª, 1580.ª, 1581.ª, 1582.ª, 1583.ª, 1584.ª, 1585.ª, 1586.ª, 1587.ª, 1588.ª, 1589.ª, 1590.ª, 1591.ª, 1592.ª, 1593.ª, 1594.ª, 1595.ª, 1596.ª, 1597.ª, 1598.ª, 1599.ª, 1600.ª, 1601.ª, 1602.ª, 1603.ª, 1604.ª, 1605.ª, 1606.ª, 1607.ª, 1608.ª, 1609.ª, 1610.ª, 1611.ª, 1612.ª, 1613.ª, 1614.ª, 1615.ª, 1616.ª, 1617.ª, 1618.ª, 1619.ª, 1620.ª, 1621.ª, 1622.ª, 1623.ª, 1624.ª, 1625.ª, 1626.ª, 1627.ª, 1628

STATUTO AVIS COMUNALE PRAROSTINO

- h) la formulazione all'Assemblea Provinciale della proposta dei candidati alle cariche elettive dell'Avis Provinciale;
 - i) la nomina dei liquidatori;
 - j) ogni altro adempimento che non sia stato demandato, per legge o per statuto, alla competenza di un altro organo associativo.
- c.2 Spetta all'Assemblea straordinaria:
- a) l'approvazione delle modifiche statutarie proposte dal Consiglio Direttivo Comunale;
 - b) lo scioglimento dell'Associazione, su proposta del Consiglio Direttivo Comunale ovvero di almeno un terzo degli associati;
 - c) la devoluzione dell'eventuale patrimonio residuo.
- c.3 Le competenze dell'Assemblea Comunale degli Associati non sono delegabili né surrogabili dal Consiglio Direttivo Comunale.

ART. 10 - IL CONSIGLIO DIRETTIVO COMUNALE

- c.1 Il Consiglio Direttivo Comunale è composto da un minimo di 5 membri, eletti dall'Assemblea Comunale degli Associati, nel numero stabilito dall'Assemblea elettiva, purché in numero dispari.
- c.2 Il Consiglio Direttivo Comunale, così formato, elegge al proprio interno il Presidente, il Vicepresidente, il Segretario, il Tesoriere - che, per delibera del Consiglio stesso, può anche coincidere con il Segretario - i quali costituiscono l'Ufficio di Presidenza, cui spetta l'esecuzione e l'attuazione delle delibere del Consiglio medesimo.
- c.3 Il Consiglio Direttivo Comunale si riunisce in via ordinaria almeno due volte l'anno, entro il 31 dicembre ed il 31 gennaio, rispettivamente per l'approvazione definitiva del preventivo finanziario e dello schema di bilancio consuntivo da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea Comunale degli Associati nei termini di cui al comma 6 dell'art. 8 e in via straordinaria ogni qualvolta lo ritenga opportuno il Presidente, un terzo dei suoi componenti ovvero lo richieda l'Addetto contabile e di bilancio/Organo di controllo. Inoltre potrà curare la variazione - ove giudicato necessario e/o opportuno - tra i capitoli di spesa del preventivo finanziario già ratificato dall'Assemblea Comunale degli Associati, nel rispetto della somma complessiva delle uscite ovvero la variazione per nuove o maggiori spese compensate da nuove o maggiori entrate.
- c.4 La convocazione viene fatta per avviso scritto, inviato nominativamente almeno otto giorni prima e, in caso di urgenza, anche a mezzo fax, telegramma o posta elettronica inviato almeno due giorni prima.
- c.5 Le sedute consiliari sono valide con la presenza della maggioranza dei consiglieri.
- c.6 Le deliberazioni sono prese a maggioranza dei voti dei presenti, fatta eccezione per quelle di espulsione di un socio o della proposta di modifica statutaria da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea comunale, per le quali occorre il voto favorevole di almeno metà più uno dei componenti.
- c.7 In caso di parità, prevale il voto del Presidente.
- c.8 La mancata partecipazione alle sedute del Consiglio Direttivo Comunale per tre volte consecutive, senza giustificato motivo, determina la decadenza dal Consiglio medesimo, con deliberazione adottata all'atto dell'approvazione del verbale della seduta successiva a quella in cui si è verificata la terza assenza.
- c.9 Nel caso in cui nel corso di un mandato vengano a mancare uno o più Consiglieri, nell'ordine subentrano i non eletti, fino al numero corrispondente a quello dei Consiglieri, fissato ai sensi del comma 1 del presente articolo.
- c.10 Ove i non eletti di volta in volta interpellati, nell'ordine di cui al comma 9, non possano o non vogliano accettare la carica, il Consiglio procede alla convocazione dell'Assemblea per la sostituzione dei Consiglieri.
- c.11 I Consiglieri così nominati decadono dalla carica insieme agli altri.
- c.12 Qualora, durante un mandato, venga a mancare contestualmente la maggioranza dei Consiglieri, decade l'intero Consiglio.
- c.13 Al Consiglio Direttivo Comunale spettano tutti i poteri per la gestione ordinaria e straordinaria dell'Associazione, fatti salvi quelli espressamente riservati, per legge o per statuto, all'Assemblea Comunale degli Associati, nonché l'esecuzione e l'attuazione delle delibere di quest'ultima e l'esercizio di ogni altra facoltà ritenuta necessaria, utile od opportuna per il raggiungimento dei fini statutari.

- h) la formulazione dell'Assemblea Provinciale della proposta dei candidati alle cariche elettive dell'Avis Provinciale;
 - i) la nomina del fiduciario;
 - j) ogni altro adempimento che non sia stato demandato, per legge o per statuto, alla competenza di un altro organo associativo.
- c.2. Spetta all'Assemblea Provinciale:
- a) l'approvazione delle modificazioni statutarie;
 - b) la scioglimento dell'Associazione o proposta del Consiglio Direttivo Comunale ovvero di almeno un terzo degli associati;
 - c) la devoluzione dell'avanzo netto al territorio.
- c.3. Le competenze dell'Assemblea Comunale degli Associati non sono delegabili né sottoposti dal Consiglio Direttivo Comunale.

ART. 10 - IL CONSIGLIO DIRETTIVO COMUNALE

- c.1. Il Consiglio Direttivo Comunale è composto da un minimo di 2 membri eletti dall'Assemblea Comunale degli Associati. Nel numero stabilito dall'Assemblea statutaria, purché in numero dispari.
- c.2. Il Consiglio Direttivo Comunale, così formato, elegge al proprio interno il Presidente. Il Presidente, a sua volta, nomina il Vice-Presidente e il Segretario. Il Vice-Presidente e il Segretario, a loro volta, nominano i componenti l'Ufficio di Presidenza, l'Ufficio di Segreteria e l'Ufficio di Tesoreria.
- c.3. Il Consiglio Direttivo Comunale si riunisce in via ordinaria almeno due volte l'anno, entro il 31 gennaio e il 31 gennaio, rispettivamente per l'approvazione definitiva del preventivo finanziario e dello stato di bilancio consuntivo da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea Comunale degli Associati nel corso dell'anno. In via straordinaria ogni convocazione è convocata su richiesta del Presidente, su richiesta del Vice-Presidente o del Segretario, o su richiesta dell'Ufficio di Presidenza, dell'Ufficio di Segreteria o dell'Ufficio di Tesoreria. Il Consiglio Direttivo Comunale può essere convocato anche in via straordinaria su richiesta del Presidente, del Vice-Presidente o del Segretario, o su richiesta dell'Ufficio di Presidenza, dell'Ufficio di Segreteria o dell'Ufficio di Tesoreria. Il Consiglio Direttivo Comunale può essere convocato anche in via straordinaria su richiesta del Presidente, del Vice-Presidente o del Segretario, o su richiesta dell'Ufficio di Presidenza, dell'Ufficio di Segreteria o dell'Ufficio di Tesoreria.
- c.4. Il Consiglio Direttivo Comunale può essere convocato anche in via straordinaria su richiesta del Presidente, del Vice-Presidente o del Segretario, o su richiesta dell'Ufficio di Presidenza, dell'Ufficio di Segreteria o dell'Ufficio di Tesoreria.
- c.5. Il Consiglio Direttivo Comunale può essere convocato anche in via straordinaria su richiesta del Presidente, del Vice-Presidente o del Segretario, o su richiesta dell'Ufficio di Presidenza, dell'Ufficio di Segreteria o dell'Ufficio di Tesoreria.
- c.6. Il Consiglio Direttivo Comunale può essere convocato anche in via straordinaria su richiesta del Presidente, del Vice-Presidente o del Segretario, o su richiesta dell'Ufficio di Presidenza, dell'Ufficio di Segreteria o dell'Ufficio di Tesoreria.
- c.7. Il Consiglio Direttivo Comunale può essere convocato anche in via straordinaria su richiesta del Presidente, del Vice-Presidente o del Segretario, o su richiesta dell'Ufficio di Presidenza, dell'Ufficio di Segreteria o dell'Ufficio di Tesoreria.
- c.8. Il Consiglio Direttivo Comunale può essere convocato anche in via straordinaria su richiesta del Presidente, del Vice-Presidente o del Segretario, o su richiesta dell'Ufficio di Presidenza, dell'Ufficio di Segreteria o dell'Ufficio di Tesoreria.
- c.9. Il Consiglio Direttivo Comunale può essere convocato anche in via straordinaria su richiesta del Presidente, del Vice-Presidente o del Segretario, o su richiesta dell'Ufficio di Presidenza, dell'Ufficio di Segreteria o dell'Ufficio di Tesoreria.
- c.10. Il Consiglio Direttivo Comunale può essere convocato anche in via straordinaria su richiesta del Presidente, del Vice-Presidente o del Segretario, o su richiesta dell'Ufficio di Presidenza, dell'Ufficio di Segreteria o dell'Ufficio di Tesoreria.
- c.11. Il Consiglio Direttivo Comunale può essere convocato anche in via straordinaria su richiesta del Presidente, del Vice-Presidente o del Segretario, o su richiesta dell'Ufficio di Presidenza, dell'Ufficio di Segreteria o dell'Ufficio di Tesoreria.
- c.12. Il Consiglio Direttivo Comunale può essere convocato anche in via straordinaria su richiesta del Presidente, del Vice-Presidente o del Segretario, o su richiesta dell'Ufficio di Presidenza, dell'Ufficio di Segreteria o dell'Ufficio di Tesoreria.
- c.13. Il Consiglio Direttivo Comunale può essere convocato anche in via straordinaria su richiesta del Presidente, del Vice-Presidente o del Segretario, o su richiesta dell'Ufficio di Presidenza, dell'Ufficio di Segreteria o dell'Ufficio di Tesoreria.

STATUTO AVIS COMUNALE PRAROSTINO

- c.14 Il Consiglio Direttivo Comunale potrà, altresì, ove ritenuto necessario e/o opportuno, nominare un Direttore Generale e/o un Direttore Amministrativo, fissandone con apposita delibera competenze, funzioni, compensi e durata dell'incarico.
- c.15 Il Direttore Generale e/o Amministrativo partecipa di diritto alle sedute del Consiglio Direttivo Comunale - fatta eccezione per quelle in cui vengano trattate questioni che li riguardino - con voto consultivo.
- c.16 Il Consiglio Direttivo Comunale potrà, inoltre, costituire un Comitato Esecutivo – composto secondo le modalità enunciate con apposita delibera, nella quale verranno stabilite anche le competenze del Comitato medesimo –.
- c.17 Nei casi di necessità e di urgenza e/o ove sia impossibile convocare tempestivamente il Consiglio Direttivo Comunale nei termini e con i quorum costitutivi e deliberativi di cui ai commi 5 e 6 del presente articolo, si applica la lett. d) del 2° comma dell'art. 11.
- c.18 I poteri del Consiglio Direttivo Comunale possono essere singolarmente delegati, dall'organo stesso, al Presidente al Vicepresidente, all'Ufficio di Presidenza, al Comitato Esecutivo, ove nominato.

ART.11 - IL PRESIDENTE

- c.1 Il Presidente, eletto dal Consiglio Direttivo Comunale al proprio interno, presiede l'Avis Comunale, ne ha la rappresentanza legale ed ha la firma sociale di fronte ai terzi ed in giudizio.
- c.2 Al Presidente spetta, inoltre:
- a) convocare e presiedere l'Assemblea Comunale degli Associati, il Consiglio Direttivo Comunale e l'Ufficio di Presidenza, nonché formularne l'ordine del giorno;
 - b) curare l'esecuzione e l'attuazione delle delibere del Consiglio Direttivo Comunale;
 - c) proporre al Consiglio Direttivo Comunale i nominativi delle persone che dovranno prestare la propria opera in favore dell'Associazione, a titolo di lavoro subordinato o autonomo ovvero di consulenza;
 - d) assumere, solo in casi di urgenza, i provvedimenti straordinari nelle materie di competenza del Consiglio Direttivo Comunale, con l'obbligo di sottoporli alla ratifica del Consiglio medesimo in occasione di una riunione che dovrà essere convocata entro 10 giorni successivi.
- c.3 Nell'espletamento dei propri compiti, il Presidente è coadiuvato dal Segretario.
- c.4 In caso di assenza o impedimento temporaneo, il Presidente è sostituito dal Vicepresidente.
- c.5 La firma e/o la presenza del Vicepresidente fa fede, di fronte ai terzi, dell'assenza o dell'impedimento temporanei del Presidente.

ART.12 – ADDETTO CONTABILE E DI BILANCIO

- c.1 L'Addetto Contabile e di Bilancio è nominato dall'Assemblea Comunale degli Associati e deve essere dotato di adeguata competenza.
- c.2 L'Addetto Contabile e di Bilancio dura in carica 4 anni e può essere rinominato.
- c.3 L'Addetto Contabile e di Bilancio ha funzione di supporto al Consiglio Direttivo; esamina il bilancio consuntivo e formula in apposita relazione le proprie osservazioni e conclusioni circa la correttezza del bilancio e la sua corrispondenza alla documentazione contabile.
- c.4 L'Addetto Contabile e di Bilancio partecipa di diritto all'Assemblea degli Associati, senza diritto di voto.
- c.5 L'Addetto Contabile e di Bilancio è invitato a partecipare alle sedute del Consiglio Direttivo.

ART.13 – L'ORGANO DI CONTROLLO

- c.1 La nomina di un organo di controllo, anche monocratico, è obbligatoria nei casi previsti dall'art. 30 del D.lgs. n. 117/2017. L'Organo di controllo rimane in carica per tre esercizi e scade alla data dell'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio della carica. L'Organo di controllo, se collegiale, si compone di tre o cinque membri effettivi, soci o non soci. Devono inoltre essere nominati due componenti supplenti. Almeno un membro effettivo ed uno supplente devono essere scelti tra i revisori legali

- c.14 Il Consiglio Direttivo Comunale potrà, altresì, ove ritenuto necessario e/o opportuno, nominare un Direttore Generale e/o un Direttore Amministrativo, fissandone con apposita delibera competenze, funzioni, compiti e durata dell'incarico.
- c.15 Il Direttore Generale e/o l'Amministrativo parteciperà di diritto alle sedute del Consiglio Direttivo Comunale - fatta eccezione per quelle in cui vengono trattate questioni che li riguardano - con voto consultivo.
- c.16 Il Consiglio Direttivo Comunale potrà inoltre, costituire un Comitato Esecutivo - composto secondo la modalità stabilita con apposita delibera, nella quale verranno stabilite anche le competenze del Comitato Esecutivo -.
- c.17 Nel caso di necessità e di urgenza, o se sia impossibile convocare tempestivamente il Consiglio Direttivo Comunale nei termini e con i poteri costitutivi e deliberativi di cui al comma 2 e 5 del presente articolo, l'Assemblea degli Associati, ai sensi dell'art. 11.
- c.18 I membri del Consiglio Direttivo Comunale possono essere singolarmente delegati, dall'organo stesso, al Presidente del Comitato Esecutivo, all'Ufficio di Presidenza, al Comitato Esecutivo, ove nominato.

ART.11 - IL PRESIDENTE

- c.1 Il Presidente, eletto dal Consiglio Direttivo Comunale al proprio interno, presiede l'Avis Comunale, ne ha la rappresentanza legale ed ha la firma sociale di fronte ai terzi ed in giudizio.
- Al Presidente spetta inoltre:
- convocare e presiedere l'Assemblea Comunale degli Associati, il Consiglio Direttivo Comunale e l'Ufficio di Presidenza, nonché formulare l'ordine del giorno;
 - curare l'esecuzione e l'attuazione delle deliberazioni del Consiglio Direttivo Comunale;
 - nominare al Consiglio Direttivo Comunale i nominati dalle persone che dovranno prestare la propria opera in favore dell'Associazione, a titolo di lavoro subordinato o autonomo ovvero di consulenza;
 - stipulare, solo in casi di urgenza, i provvedimenti straordinari nelle materie di competenza del Consiglio Direttivo Comunale, con l'obbligo di sottoporli alla ratifica del Consiglio medesimo in seduta di una riunione che dovrà essere convocata entro 30 giorni successivi;
 - coordinamento del proprio personale, il Presidente è sostituito dal Segretario.
 - in caso di assenza o impedimento temporaneo, il Presidente è sostituito dal Vicepresidente.
 - la firma e/o la presenza del Vicepresidente in sede, di fronte ai terzi, dell'assenza o dell'impedimento temporaneo del Presidente.

ART.12 - ADDETTO CONTABILE E DI BILANCIO

- c.1 L'Addetto Contabile e di Bilancio è nominato dall'Assemblea Comunale degli Associati e deve essere dotato di adeguata competenza.
- c.2 L'Addetto Contabile e di Bilancio conta in carica 4 anni e può essere rinominato.
- c.3 L'Addetto Contabile e di Bilancio ha funzione di supporto al Consiglio Direttivo, esamina il bilancio contabile e formula in apposita relazione le proprie osservazioni e conclusioni circa la correttezza del bilancio e la sua congruità con la documentazione contabile.
- c.4 L'Addetto Contabile e di Bilancio parteciperà di diritto all'Assemblea degli Associati, senza diritto di voto.
- c.5 L'Addetto Contabile e di Bilancio è incaricato a partecipare alle sedute del Consiglio Direttivo.

ART.13 - L'ORGANO DI CONTROLLO

- c.1 La gestione di un organo di controllo, anche monocratico, è obbligatoria nei casi previsti dall'art. 30 del D.Lgs. n. 117/1993. L'organo di controllo rimane in carica per tre esercizi e scade alla data dell'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio della carica. L'organo di controllo, se collegiale, è composto di tre o cinque membri effettivi, soci o non soci. Devono inoltre essere nominati due componenti supplenti. A meno di un mandato effettivo ed una supplenza devono essere scelti tra i soci del Avis.

STATUTO AVIS COMUNALE PRAROSTINO

iscritti nell'apposito registro. I restanti membri, se non iscritti in tale registro, devono essere scelti fra gli iscritti negli albi professionali individuati con decreto del Ministro della giustizia, o fra i professori universitari di ruolo, in materie economiche o giuridiche

c.2 L'organo di controllo vigila sull'osservanza della legge e dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, anche con riferimento alle disposizioni del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, qualora applicabili, nonché sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento.

c.3 Esso, anche se monocratico, al superamento dei limiti di cui all'art. 31 CTS, esercita altresì la revisione legale dei conti. In tal caso, tutti i componenti devono essere revisori legali dei conti iscritti nell'apposito registro.

c.4 L'organo di controllo esercita inoltre compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, avuto particolare riguardo alle disposizioni di cui agli articoli 5, 6, 7 e 8 del D.lgs. n. 117/2017 ed attesta, laddove presente, che il bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida di cui all'articolo 14 del D.lgs. n. 117/2017. Il bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto dai sindaci.

c.5 Delle proprie riunioni l'Organo di controllo redige apposito verbale.

c.6 I componenti dell'organo di controllo possono in qualsiasi momento procedere, anche individualmente, ad atti di ispezione e di controllo, e a tal fine, possono chiedere ai consiglieri ed al Presidente notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

ART.14 - PATRIMONIO

c.1 Il patrimonio dell'Avis Comunale, utilizzato per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, è costituito da beni mobili ed immobili.

c.2 Tale patrimonio iniziale potrà essere incrementato ed alimentato con:

- a) il reddito del patrimonio;
- b) i contributi dello Stato, di enti o di istituzioni pubbliche finalizzati esclusivamente al sostegno di specifiche e documentate attività o progetti;
- c) i contributi di organismi internazionali;
- d) i rimborsi derivanti da convenzioni;
- e) le oblazioni, le donazioni, i lasciti, le erogazioni ed i contributi da parte di quanti – soggetti pubblici e privati – condividendo lo scopo, vogliano il potenziamento dell'istituzione anche con riferimento ad iniziative specifiche o settoriali;
- f) ogni altro incremento derivante anche dalle attività commerciali e produttive marginali svolte dall'Avis Comunale.

c.3 Il Consiglio Direttivo Comunale provvederà all'investimento, all'utilizzo ed all'amministrazione dei fondi di cui dispone l'Associazione, nel rispetto dei propri scopi sociali.

c.4 È in ogni caso vietata la distribuzione, anche indiretta, di utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate a fondatori, associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi sociali e nei casi espressamente previsti dall'art. 8, comma 3 del D.lgs. n. 117/2017.

c.5 Eventuali utili o avanzi di gestione devono essere destinati unicamente alla realizzazione delle attività istituzionali e diverse, ai sensi dell'art. 6 del Codice del Terzo settore.

ART. 15 – RISORSE

c.1 L'Associazione può trarre le risorse economiche necessarie al proprio funzionamento e allo svolgimento della propria attività da fonti diverse, quali quote associative, contributi pubblici e privati, donazioni e lasciti testamentari, rendite patrimoniali ed attività di raccolta fondi nonché delle attività di cui all'articolo 3, comma 2, del presente Statuto.

scelti nell'elenco dei soci, se non iscritti in tale registro, devono essere scelti fra gli iscritti negli atti protettivi individuati con decreto del Ministro della Giustizia, o fra i professori universitari di ruolo in materie economiche o giuridiche.

2.2. L'organo di controllo vigila sull'osservanza della legge e dello statuto e sul rispetto dei principi di correttezza amministrativa, anche con riferimento alle disposizioni del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 127, relative agli appalti, nonché sull'osservanza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo corretto funzionamento.

2.3. Esso, anche se monocratico, si sottopone ai limiti di cui all'art. 31 C.T.S. e, se collegiale, la revisione legale dei conti. In tal caso, tutti i componenti devono essere revisori legali dei conti iscritti nell'apposito registro.

2.4. L'organo di controllo esercita inoltre compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, anche particolari, riguardo alle disposizioni di cui agli articoli 2, 6, 7 e 8 del D.lgs. n. 117/2017 ed attività, la dove previste, che il bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle norme della D.lgs. n. 117/2017. Il bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto dal settore.

2.5. Della gestione dell'organo di controllo vigila l'organo di controllo e, se collegiale, anche i componenti dell'organo di controllo possono in qualsiasi momento procedere, anche con l'assistenza delle organizzazioni sociali o determinati altri.

ART. 14 - PATRIMONIO

Il patrimonio dell'Avis Comunale, utilizzato per lo svolgimento dell'attività statutaria, si forma con il versamento di quote di utilità sociale, solidaristiche e di utilità sociale, e costituito da beni mobili e immobili.

Tale patrimonio sociale potrà essere incrementato ed incrementato con:

- a) il versamento del patrimonio;
- b) i contributi dello Stato, di enti o di istituzioni pubbliche, finalizzati esclusivamente al sostegno di attività di utilità sociale, solidaristiche o progetti;
- c) i contributi di organismi internazionali;
- d) i contributi derivanti da convenzioni;
- e) le donazioni, le donazioni, le erogazioni ed i contributi da parte di quanti - soggetti pubblici e privati - contribuiscono lo scopo, volendo il potenziamento dell'istituzione anche con riferimento ad iniziative specifiche e settoriali.

f) ogni altro incremento derivante anche dalle attività commerciali e produttive marginali svolte dall'Avis Comunale.

2.3. Il Consiglio Direttivo Comunale provvederà all'investimento, all'utilizzo ed all'amministrazione del patrimonio di cui dispone l'istituzione, nel rispetto dei principi sociali.

2.4. E' in ogni caso vietata la distribuzione, anche indiretta, di utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve, comunque denominati a fondatori, lavoratori, associati, collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi sociali e nei casi espressamente previsti dall'art. 8, comma 3 del D.lgs. n. 117/2017.

2.5. I proventi delle attività di gestione devono essere destinati unicamente alla realizzazione delle attività istituzionali e diverse, ai sensi dell'art. 6 del Codice del Terzo settore.

ART. 15 - RISORSE

1.1. L'Associazione può trarre le risorse economiche necessarie al proprio funzionamento e allo svolgimento delle proprie attività da fonti diverse, quali quote associative, contributi pubblici e privati, donazioni e lasciti testamentari, rendite patrimoniali ed attività di raccolta fondi nonché delle attività di cui all'articolo 3, comma 2, del presente Statuto.

STATUTO AVIS COMUNALE PRAROSTINO

ART. 16 - ESERCIZIO FINANZIARIO

- c.1 L'esercizio finanziario ha la durata di un anno solare.
- c.2 Entro il 31 dicembre di ogni anno dovrà essere approvato dal Consiglio Direttivo Comunale il preventivo finanziario dell'anno successivo entro il mese di febbraio dovrà essere sottoposto alla ratifica dell'Assemblea Comunale degli Associati, la quale nella stessa occasione approverà il bilancio consuntivo dell'anno precedente.
- c.3 L'Associazione redige il rendiconto di cassa o il bilancio d'esercizio a norma di quanto stabilito dall'art. 13 del D.lgs. 117/2017 e dei decreti ministeriali in materia.
- c.4 Dopo l'approvazione in Assemblea il Bilancio sarà depositato presso il registro unico nazionale del Terzo settore.
- c.5 Nei casi previsti dall'art. 14 del D.lgs. n. 117/2017, l'Associazione ha l'obbligo di redigere e adottare il Bilancio sociale.

ART. 17 – LIBRI DELL'ASSOCIAZIONE

- c.1 L'Associazione ha obbligo della tenuta dei seguenti libri sociali:
- a) il libro degli associati o aderenti;
 - b) il libro dei volontari che svolgono le attività in modo non occasionale;
 - c) il libro delle adunanze e delle deliberazioni delle assemblee, in cui devono essere trascritti anche i verbali redatti per atto pubblico;
 - d) il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'organo di amministrazione, dell'organo di controllo, e di eventuali altri organi sociali.
- c.2 I libri di cui alle lettere a), b) e c) sono tenuti a cura dell'organo di amministrazione. I libri di cui alla lettera d), sono tenuti a cura dell'organo cui si riferiscono.
- c.3 Gli associati o gli aderenti hanno diritto di esaminare i libri sociali, entro 15 giorni dalla presentazione della richiesta al Presidente

ART.18 – CARICHE

- c.1 Tutte le cariche sociali sono quadriennali e sono non retribuite, fatta eventualmente eccezione per l'Addetto contabile e di bilancio e l'Organo di controllo, esterni all'associazione.
- c.2 Ai detentori di cariche sociali spetta esclusivamente il rimborso delle spese sostenute in relazione all'assolvimento dell'incarico.
- c.3 Il Presidente, i Vicepresidenti, il Segretario e il Tesoriere non possono detenere la medesima carica per più di due mandati consecutivi. Nel computo dei mandati si intendono compresi anche quelli già iniziati e poi interrotti per qualsiasi causa nonché quelli svolti ai sensi di cui al combinato disposto dei commi 9, 10 e 12 dell'art. 10, salvo che i mandati medesimi siano stati svolti per periodi non superiori ad un anno.
- c.4 Lo statuto dell'Avis regionale, tenuto conto delle esigenze del proprio territorio, potrà prevedere una deroga in ordine alla ineleggibilità per più di due mandati consecutivi.
- c.5 Tutti i componenti dell'organo di amministrazione sono scelti tra le persone fisiche associate. Si applica l'articolo 2382 del codice civile. I titolari di cariche sociali non devono avere riportato condanne penali, passate in giudicato, per reati che comportano l'interdizione dai pubblici uffici.
- c.6 L'Associazione, nei casi previsti dall'art. 14, comma 2, del D.lgs. n. 117/2017, provvede a pubblicare annualmente e tenere aggiornati nel proprio sito internet, gli eventuali emolumenti, compensi o corrispettivi a qualsiasi titolo attribuiti ai componenti degli organi di amministrazione e controllo nonché ai dirigenti.

ART.19 - ESTINZIONE O SCIoglimento

- c.1 Lo scioglimento dell'Avis Comunale di Prarostino può avvenire con delibera dell'Assemblea Comunale degli Associati, su proposta del Consiglio Direttivo Comunale, solo in presenza del voto favorevole di almeno i tre quarti dei suoi componenti.
- c.2 In caso di estinzione o scioglimento, il patrimonio residuo è devoluto, previo parere positivo dell'Ufficio del Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (RUNTS), e salva diversa destinazione imposta dalla legge, all'Avis di livello immediatamente superiore o ad altra organizzazione che persegue finalità analoghe con qualifica di ente del Terzo settore o, in mancanza, alla Fondazione Italia Sociale.

ART. 16 - ESERCIZIO FINANZIARIO

1. L'esercizio finanziario ha la durata di un anno solare.
2. Entro il 31 dicembre di ogni anno deve essere approvato dal Consiglio Direttivo Comunale il preventivo finanziario dell'anno successivo entro il mese di febbraio dovrà essere sottoposto alla ratifica dell'Assemblea Comunale. L'Assemblea, la quale nella stessa occasione approvava il bilancio consuntivo dell'anno precedente.
3. L'Assemblea delibera il bilancio d'esercizio a norma di quanto stabilito dall'art. 12 del D.Lgs. 117/2017 e dei decreti ministeriali in materia.
4. Il bilancio consuntivo e l'Assemblea deve depositarlo presso il registro unico nazionale del Terzo Settore.
5. Nel caso previsto dall'art. 14 del D.Lgs. n. 117/2017, l'Associazione ha l'obbligo di redigere e adottare il bilancio sociale.

ART. 17 - LIBRI DELL'ASSOCIAZIONE

1. L'Associazione ha l'obbligo della tenuta dei seguenti libri sociali:
 - a) Libro degli associati e degli affiliati;
 - b) Libro dei volontari che svolgono le attività di cui non sono occasionali;
 - c) Libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Assemblea, in cui devono essere trascritti anche i verbali relativi per atto pubblico;
 - d) Libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'organo di amministrazione, dell'organo di controllo, e di eventuali altri organi sociali;
 - e) Libro di cui alle lettere a) e b) sono tenuti a cura dell'organo di amministrazione, i libri di cui alla lettera c) sono tenuti a cura dell'organo di controllo, entro 15 giorni dalla presentazione di documenti e gli statuti hanno diritto di esaminare i libri sociali.
2. L'Assemblea o gli statuti hanno diritto di esaminare i libri sociali, entro 15 giorni dalla presentazione dello stesso al Presidente.

ART. 18 - CARICHE

1. Tutte le cariche sociali sono quadripartite e sono non retribuite, fatta eventualmente eccezione per le cariche contabili e di bilancio e l'organo di controllo, esterni all'Associazione.
2. Ai carichi sociali sono riservati esclusivamente il rimborso delle spese sostenute in relazione all'esercizio dell'Associazione.
3. Il Presidente, l'Amministratore, il Segretario e il Tesoriere non possono detenere la medesima carica per più di due mandati consecutivi. Nel caso di mandato di amministrazione, compresi anche quelli già iniziati e poi interrotti per qualsiasi causa nonché quelli svolti ai sensi di cui al combinato disposto dei commi 2, 10 e 13 dell'art. 10, salvo che i mandati medesimi siano stati svolti per periodi non superiori ad un anno.
4. Il mandato dell'Avis regionale, tenuto conto delle esigenze del proprio territorio, potrà prevedere una delega in ordine alla delegabilità per più di due mandati consecutivi.
5. Tutti i componenti dell'organo di amministrazione sono scelti tra le persone fisiche associate. Si applica l'articolo 2382 del codice civile. I titolari di cariche sociali non devono avere riportato condanne penali passate in giudicato, per reati che comportano l'interdizione dal pubblico ufficio.
6. L'Associazione, nei casi previsti dall'art. 14 comma 2 del D.Lgs. n. 117/2017, provvede a pubblicare annualmente e tenere aggiornati nel proprio sito internet gli eventuali emendamenti, componenti o correttivi a qualsiasi titolo relativi ai componenti degli organi di amministrazione e controllo, nonché ai dirigenti.

ART. 19 - ESTINZIONE O SCIoglimento

1. Lo scioglimento dell'Avis Comunale di Pranstino può avvenire con delibera dell'Assemblea Comunale, su proposta del Consiglio Direttivo Comunale, solo in presenza del voto favorevole di almeno i tre quinti dei suoi componenti.
2. In caso di estinzione o scioglimento, il patrimonio residuo è devoluto, previo parere positivo dell'Ufficio del Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (RUNTS), a una diversa destinazione imposta dalla legge, all'Avis di livello immediatamente superiore o ad altra organizzazione che persegue finalità analoghe con finalità di ente del Terzo settore o, in mancanza, alla Fondazione Italia Sociale.

STATUTO AVIS COMUNALE PRAROSTINO

ART. 20 – RINVIO

c.1 Per tutto quanto non previsto dal presente Statuto valgono le norme dello statuto e del regolamento dell'AVIS Nazionale, dell'Avis Regionale e dell'Avis Provinciale sovraordinate, nonché dalle norme del Codice del Terzo settore e, in quanto compatibili, del codice civile e delle altre leggi vigenti in materia.

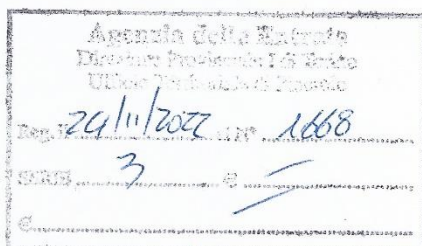
Art. 21 - NORMA TRANSITORIA

c.1 Nelle more dell'approvazione del presente statuto nei modi e nei tempi di legge, si applicano le disposizioni del vigente statuto dell'AVIS Nazionale.

c.2 I titolari di cariche sociali mantengono l'incarico - salvo dimissioni o altro personale impedimento - fino alla scadenza naturale del mandato iniziato sotto la vigenza del testo statutario attualmente in vigore.

c.3 Nel computo dei mandati di cui ai commi 3 dell'art. 18 del presente Statuto si considerano anche quelli espletati precedentemente.

c.4 L'entrata in vigore del presente Statuto comporta l'immediata abrogazione di tutte le normative regionali e di ogni altra disposizione da esse derivante oggi vigente.



Il Funzionario
Stefano Dosio



ART. 20 - RINVIO

1. Per tutto quanto non previsto dal presente Statuto valgono le norme dello Statuto e del regolamento dell'AVIS Nazionale e dell'AVIS Provinciale sovraordinate, nonché delle norme del Codice del Terzo settore e, in quanto compatibili, del codice civile e delle altre leggi vigenti in materia.

ART. 21 - NORMA TRANSITORIA

1. Nelle more dell'approvazione del presente Statuto nei modi e nei tempi di legge, si applicano le disposizioni del vigente Statuto dell'AVIS Nazionale.
2. I titolari di cariche sociali mantengono i loro uffici - salvo dimissioni o altro personale impedimento - fino alla scadenza naturale del mandato iniziato sotto la vigenza del testo statutario attualmente in vigore.
3. Nel caso di dimissioni o di scadenza del mandato di cui al comma 2 dell'art. 18 del presente Statuto si considerano anche quelli scelti per supplimento.
4. L'entrata in vigore del presente Statuto comporta l'immediata abrogazione di tutte le normative regionali e di ogni altra disposizione da esse derivanti, così vigenti.